

La necessità di un disciplinare ad hoc oltre al regolamento. Le indicazioni operative per l'uso delle body cam.

Rispetto alle forze di polizia dello Stato, le polizie locali spesso hanno la possibilità di introdurre nei Comandi nuove risorse tecnologiche, in modo più snello e quindi rapido.

Ciò chiaramente dipende in buona misura dalla lungimiranza degli stessi Corpi di Polizia Locale, ma, a volte, anche dalle ingerenze politiche che – ancora troppo spesso – utilizzano strumenti di lavoro quali vessilli per le proprie ideologie.

Sono tuttavia sempre più le amministrazioni locali che, spinte da effettive esigenze di **tutela degli operatori** di Polizia Locale, oltreché dal conseguente buon andamento e tutela dell'immagine dell'Ente stesso, decidono di mettere a disposizione degli agenti le telecamere indossabili. Ciò si riflette inevitabilmente e positivamente sulla **percezione della sicurezza** da parte dei cittadini.

Per essere funzionale ed assolvere a tali necessità, l'impiego di questi strumenti deve pertanto essere opportunamente regolato e avvenire in conformità sia alla normativa di protezione dei dati personali, che alle disposizioni di procedura penale.

Documento fondamentale è certamente la **Valutazione di Impatto Privacy** – D.P.I.A. – *Data Protection Impact Assessment*: tale valutazione dei **rischi** connessi al trattamento dei dati e conseguente individuazione delle idonee **misure di sicurezza**, è necessaria nei trattamenti con videosorveglianza di tale portata.

Altro aspetto di cui tenere conto, qualora dall'utilizzo dei dispositivi in questione possa derivare il controllo a distanza dei lavoratori, è l'obbligo sancito dall'art. 4 comma 1 della Legge 300/70 (**Statuto dei Lavoratori**): l'impiego dovrà essere subordinato al previo accordo sindacale o, in subordine, all'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.

In questa scheda ci si concentrerà invece sulla disciplina operativa circa l'impiego di *body cam* nei Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Dal Regolamento comunale al disciplinare operativo

Come noto, la volontà politica dell'Ente si manifesta in prima battuta attraverso l'attività del Consiglio Comunale, assemblea dell'amministrazione locale, che tra le altre competenze ha quella di deliberare i regolamenti comunali.

Così, è opportuno che il **regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza** preveda la possibilità di impiego da parte della Polizia Locale, di tecnologie di ripresa anche diverse dalle tradizionali telecamere: quali sistemi ricollocabili, droni, *dash cam* e *body cam*.

Certo questo è sufficiente per l'utilizzo in astratto, ma non lo è per individuare le corrette modalità di utilizzo dei dispositivi e, in realtà, il regolamento comunale non risulta nemmeno lo strumento giuridico adatto per esplicitare le "regole di ingaggio" di questi sistemi. Come si è detto, infatti, la potestà regolamentare dell'Ente è espressione della "volontà politica" e non è corretto che disciplini invece aspetti tecnici connessi all'impiego operativo di uno

strumento di lavoro della Polizia Locale: così come avviene per la radio ricetrasmittente o per qualsiasi altro dispositivo, attrezzatura o dispositivo in uso agli operatori, non spetta al Consiglio Comunale indicarne le regole di utilizzo, ma piuttosto ad una **disposizione del Comandante** del Corpo o del Responsabile del Servizio, il quale – come recita l'art. 9 della Legge 65/1986 – è tenuto ad occuparsi “dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo”.

Lo stesso Comandante, per quanto di competenza, opera direttamente quale soggetto su cui si riversa la titolarità (diffusa) del trattamento in capo al Comune.

Per questo motivo è necessario che gli Agenti siano da egli **istruiti**, così come previsto dall'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e dall'art. 19 del D.Lgs. 51/2018 che ha attuato in Italia la Direttiva UE 2016/680.

Di qui la necessità che il Comandante provveda ad emanare una disposizione di Servizio che, conformemente alla normativa vigente ed a quanto previsto dalla necessaria Valutazione di Impatto Privacy, regoli in modo concreto tutti gli aspetti connessi alla dotazione ed all'utilizzo delle *body cam* nell'attività degli operatori di Polizia Locale.

Gli aspetti da prevedere nel disciplinare operativo

È innanzitutto necessario premettere che, come per qualsiasi altro aspetto organizzativo, un buon (o meglio un funzionale) **disciplinare operativo per l'uso delle *body cam***, non può essere frutto di un mero “copia-incolla” e non può essere assunto solo al fine di completare un iter documentale. Diversamente, l'adozione di tale disposizione di servizio è un momento di effettiva e concreta attuazione dello spirito organizzativo del Comando e di diffusione delle corrette pratiche di impiego dei dispositivi per ciascun operatore coinvolto: non solo gli Agenti ai quali viene fornita la telecamera indossabile, ma anche Ufficiali e Agenti che si devono occupare dell'affidamento dei dispositivi, della verifica e gestione dei filmati e più in generale del controllo del corretto utilizzo delle *body cam*.

Ciò implica la regolamentazione di diversi aspetti e fasi connesse all'impiego dei dispositivi. In particolare:

➤ L'architettura del sistema

Come per qualsiasi altra strumentazione di un Corpo di Polizia Locale, la tecnologia deve essere commisurata alle reali esigenze e deve essere modellata sulla struttura organizzativa del Comando.

L'attuale tecnologia consente di avere un ampio ventaglio di funzionalità a disposizione di chi utilizza le *body cam*. Sono sempre tutte utili? Dipende dalle “dimensioni” e dalla struttura organizzativa del Comando: ad esempio funzionalità quali la trasmissione dei filmati in streaming, quindi visionabili immediatamente da remoto, saranno utili se e solo se effettivamente presso la Centrale Operativa sarà presente personale dedicato alla visione di ciò che accade agli Agenti sul territorio e capace di intervenire in ausilio degli stessi.

Diversamente, sarà una funzionalità che, benché supportata dalla tecnologia, non verrà utilizzata e rischierà di arrecare inutili problematiche in materia di trattamento dei dati.

Di converso, l'acquisto di dispositivi che non forniscano la possibilità di gestire determinate funzionalità, potrebbero richiedere un aggravio nelle attività precedenti e successive all'uso (assegnazione dei dispositivi e gestione dei filmati): tali fasi, richiedendo un importante intervento umano, porterebbero inevitabilmente ad un inaccettabile ulteriore carico di lavoro e potrebbero causare gestioni dei dati non conformi alla normativa.

In quest'ottica è opportuno che la scelta di un Comando di Polizia Locale si orienti verso dispositivi con funzionalità adeguate alla specifica realtà, ma soprattutto realizzi una struttura capace di gestire in modo adeguato il trattamento dei dati acquisiti mediante le *body cam*.

Senza scendere in dettagli tecnici, la scelta di un'infrastruttura informatica adeguata deve coniugarsi con un *software* gestionale capace di trattare in modo nativamente protetto le informazioni ed al contempo automatizzare i processi di *download* e memorizzazione dei filmati, nonché di gestione successiva (conservazione, indicizzazione, cancellazione,...).

In quest'ottica, il disciplinare operativo preciserà questi aspetti tecnici andando a definire in modo specifico le funzionalità fornite dall'architettura *hardware* e *software* effettivamente impiegata, in relazione alla struttura organizzativa del Comando di Polizia Locale.

➤ Le fasi propedeutiche all'impiego operativo

Come si è detto, le modalità di utilizzo delle *body cam*, così come per qualsiasi altra strumentazione assegnata al Comando di Polizia Locale, devono essere adeguate al caso specifico.

Così anche le fasi preliminari e le relative procedure devono essere regolate in modo dettagliato, ma soprattutto in modo da essere adatte all'organizzazione del Comando.

A quali Agenti sarà fornita la telecamera? Con quali modalità avverrà l'assegnazione?

Sono tutti aspetti, anche questi, che vanno calati alla realtà concreta: piccoli uffici di Polizia Locale potranno dotare ciascun operatore di una *body cam*, assegnata "in via continuativa", mentre altre realtà dovranno ripiegare sul fornire un dispositivo ai capi pattuglia, ad esempio, o ad operatori di particolari reparti. Certo, una capillare diffusione delle telecamere indossabili può essere auspicabile, ma in taluni casi, un eccesso di dispositivi potrebbe non portare alcun beneficio operativo.

Così anche le **modalità di assegnazione** dovranno essere opportunamente disciplinate. Se la tecnologia scelta lo consente – come per i dispositivi più evoluti – l'affidamento all'operatore può avvenire con modalità automatizzate e tracciate, mediante sistemi di autenticazione che vanno dal classico log in mediante *username* e *password* a metodi più *smart* quali l'uso di *badge* o sistemi analoghi.

Qualora invece il sistema non consenta tali operazioni automatizzate, dovranno essere individuati metodi manuali per il tracciamento dell'assegnazione delle *body cam*: dovrà quindi essere adottato un registro tenuto e controllato da personale preposto. Chiaramente ciò implica un maggiore impiego di risorse umane e maggiori rischi per la sicurezza dei dati e la correttezza del trattamento.

Aspetto fondamentale, di queste fasi preliminari è l'assenza di dati sulle *body cam* al momento dell'assegnazione: ciò al fine di evitare diffusioni illecite o perdite di dati, anche accidentali. Anche questo tema dovrà essere regolato sulla base della tecnologia utilizzata: i dati sono registrati direttamente sulla memoria del dispositivo (anche attraverso schede rimovibili) oppure immediatamente trasmessi e salvati in *cloud* o su server fisici (con relative misure di sicurezza)? Il gestionale consente il download automatizzato dei filmati (di cui si parlerà in seguito) e la conseguente cancellazione? Oppure, spetterà ad un operatore a ciò preposto provvedere a rimuovere i filmati dal dispositivo fisico?

Le modalità per far sì che il dispositivo venga consegnato “vuoto” all'operatore, dovranno essere quindi regolate dopo aver risposto a queste domande.

➤ **L'impiego operativo**

L'aspetto legato al momento dell'impiego operativo è sicuramente fondamentale: dal momento in cui un Agente indossa la *body cam*, diventa parte di un trattamento di dati mediante sistema di videosorveglianza e quella telecamera si può rivelare sì un importante strumento di “autotutela”, ma allo stesso tempo generare rischi per le i diritti e le libertà delle altre persone, sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Generalmente il primo dubbio è legato ai tempi di **avvio delle riprese**. Nei primi anni di loro diffusione, gli “integralisti delle *body cam*”, premevano per far sì che venissero utilizzate in modalità di registrazione continua. Chiaramente, tale ipotesi dovrebbe essere supportata da effettive esigenze correlate alla finalità del trattamento, tali da superare il principio di minimizzazione dei dati. Esigenze che, ad oggi, non sono state riscontrate nemmeno in situazioni di servizi di Ordine Pubblico svolti dai reparti a ciò preposti delle forze di Polizia dello Stato.

Non bastassero le considerazioni giuridiche, ci sarebbero anche questioni pratiche a scoraggiare questa tesi: non solo quelle legate all'autonomia delle batterie ed alla capienza delle schede di memoria, problemi ormai superati dalla moderna tecnologia, ma anche motivazioni legate alla gestione delle riprese. Quale imponente infrastruttura informatica sarebbe necessaria per effettuare il *download* e la conservazione di una tale mole di dati? Senza pensare alla necessità di mantenerle accese durante un normale momento di pausa,...

È quindi evidente che la soluzione corretta e comunque più funzionale è quella di prevedere l'attivazione della registrazione solo “all'esigenza”. Da qui il primo aspetto da disciplinare sul piano operativo: quali sono le esigenze che consentono l'avvio delle registrazioni?

In via generale, le consuete finalità perseguite dai trattamenti mediante i sistemi di videosorveglianza indossabile da parte della Polizia Locale, consentono l'attivazione della registrazione in casi di:

- prevenzione di reati e tutela della sicurezza (in senso ampio);
- indagine di polizia giudiziaria che richiedano l'esecuzione di accertamenti e rilievi ex art. 354 c.p.p. mediante riprese audio/video;
- nella flagranza di reato o comunque di concreto pericolo di danno a persone e cose, desumibile dalle circostanze.

Specifici casi possono poi essere individuati dalle singole disposizioni. Ad esempio, appare utile e conforme l'attivazione al momento dell'esecuzione di un intervento a bordo di veicolo di Servizio in emergenza (congiuntamente all'accensione di dispositivi acustici e luminosi).

Definito il “quando”, sarà necessario regolare il “**chi**” può dare avvio alle riprese. Qui è necessario, ancora una volta, tenere presente la struttura del Comando di Polizia Locale, ma anche la tipologia di tecnologia impiegata. La risposta infatti può variare in base al tipo di organizzazione del Comando: se da un lato si ritiene funzionale consentire al singolo operatore di poter decidere circa l'attivazione della registrazione, ravvisando una delle situazioni indicate, sulla base delle circostanze concrete, si potrebbe invece prevedere che l'ordine di avvio dei dispositivi sia impartito dal capo-pattuglia o da un superiore gerarchico. Chiaramente, quest'ultima ipotesi, da un lato “tutela” ulteriormente l'operatore, dall'altro rischia di far perdere tempo e quindi istanti preziosi di filmato.

Altro aspetto di cui tener conto nell'istruzione fornita agli Agenti è quello dell'**informativa minima**: un ottimo compromesso è l'avviso orale da parte dell'operatore circa l'avvio delle riprese (meglio se registrato). Tale comunicazione, che dovrà essere breve, immediatamente comprensibile e neutra (non si tratta di una “minaccia”, ma del semplice avviso che vengono effettuate riprese), oltre a rendere conforme il trattamento, potrà anche aumentare l'effetto deterrente del dispositivo.

Il disciplinare operativo dovrà inoltre prevedere istruzioni circa l'impiego delle *body cam* in presenza di **soggetti particolarmente vulnerabili**, quali minori e vittime di reati particolarmente gravi ovvero in situazioni in cui possono essere trattati **particolari categorie di dati** (si pensi ai dati sanitari nell'esecuzione di T.S.O. o all'interno di strutture ospedaliere). Sappiamo che in questi casi, aspetto prioritario è salvaguardare l'integrità di queste persone e quindi, anche nell'eseguire riprese, dovranno essere utilizzate **particolari accortezze**, al fine di evitare trattamenti non corretti sia sotto il profilo tecnico-giuridico che del *data protection*.

Allo stesso modo, particolari indicazioni dovranno essere previste per la **captazione audio**: la registrazione di tracce audio (così come per le riprese di immagini e video) non deve cadere nell'ambito delle intercettazioni e, quindi, in via generale (ad esempio salvo i casi di flagranza di reato), deve limitarsi a captazione in presenza e in pubblico, in modo da non configurare un'illecita interferenza nella vita privata.

Un ultimo aspetto organizzativo di cui è necessario tenere conto nell'istruzione del personale di Polizia Locale è legato ad eventuali **funzionalità gestibili da remoto o di trasmissione streaming dei filmati**. Come si è detto in precedenza in questi casi è fondamentale che in Centrale Operativa sia presente personale in numero adeguato e competente a gestire tali procedure. Esistono sistemi che consentono di attivare la registrazione e la visione dei filmati da remoto (con importanti riflessi sui rischi connessi alla protezione dei dati). In questo caso, il personale della centrale dovrà essere adeguatamente istruito, al fine di avviare le riprese o visionare ciò che accade all'esterno solo ed esclusivamente nei casi consentiti ed al fine di dare adeguato supporto agli Agenti “in strada”. Diversamente, si incapperebbe in ipotesi di telecontrollo illecite o almeno scorrette.

➤ **La gestione delle registrazioni**

Ultima fase, in ordine cronologico, per la quale il disciplinare operativo deve fornire adeguate istruzioni agli operatori coinvolti, è quella del post impiego. Si tratta della gestione successiva all'utilizzo da parte dell'Agente cui è assegnata e riguarda sia la destinazione della *body cam* sia le operazioni conseguenti sugli eventuali filmati registrati, garantendone la **conformità al dato originale** (anche in ottica di utilizzo in ambito forense).

Anche in questo caso è opportuno ribadire che la procedura corretta deve essere studiata sulla base della realtà interessata.

Se il sistema consente una gestione completamente automatizzata, ciò semplifica di molto le cose: alla riconsegna del dispositivo, ossia al riposizionamento nell'apposito alloggiamento della *docking station*, il *software* gestionale eseguirà la deassegnazione del dispositivo – quindi il *log off* dell'operatore – e procederà automaticamente al *download* di eventuali filmati registrati, procedendo alla **conservazione** secondo i parametri impostati. Da qui in poi, qualsiasi intervento sui dati sarà consentito solo agli utenti del sistema aventi i privilegi previsti. Decorso il termine di conservazione, i filmati saranno cancellati in modo automatico.

L'operatore dovrà esclusivamente occuparsi di redigere la relativa annotazione o comunque gli atti previsti, menzionando la disponibilità di videoriprese. Analogamente, dovrà segnalare al superiore incaricato eventuali riprese accidentali o comunque non pertinenti alle finalità, da cancellare immediatamente.

Diversamente, nel caso di dispositivi che non supportano un analogo sistema di gestione, dovranno essere disciplinate le modalità di intervento: la riconsegna delle *body cam* dovrà essere annotata sull'apposito registro ed il *download* degli eventuali filmati (e la conseguente cancellazione dal dispositivo o dalla scheda di memoria) dovrà avvenire manualmente, a cura dell'operatore a ciò preposto (ad esempio l'ufficiale di turno), il quale dovrà inoltre provvedere a verificare che i filmati siano stati realizzati conformemente alle finalità perseguite ed alla loro cancellazione decorsi i termini di conservazione.

Altro aspetto da disciplinare, indipendente dalle funzionalità del *software* gestionale, è l'**eventuale necessità di visionare i filmati** prima del termine del turno per esigenze di immediata prosecuzione dell'attività di indagine. Può infatti capitare che gli stessi filmati servano a raccogliere fonti di prova necessarie a compiere la successiva fase investigativa: in questo caso è bene che il disciplinare operativo indichi in modo dettagliato le modalità di accesso alle registrazioni, **evitando che ciò possa generare una pericolosa copia o diffusione dei filmati** e che, in ogni caso, questa come le altre procedure non diventi una "scappatoia" per consentire anche ad operatori non autorizzati di accedere ai filmati, visionarli ed eseguire altre operazioni.

Il triangolo: disciplina operativa, tecnologia, struttura organizzativa

Come si è ampiamente visto, dovendo conformarsi alla normativa in materia di protezione dei dati personali e allo stesso tempo assolvere al compito di tutelare l'incolumità dell'operatore di Polizia Locale, la disciplina operativa dell'impiego delle *body cam* deve essere particolarmente calibrata al fine di trovare il corretto bilanciamento tra esigenze concrete e rispetto dei principi di *data protection*. Vi è infatti una forte connessione tra la regolamentazione da adottare, il tipo di tecnologia impiegata e la struttura organizzativa del Comando interessato: ciascuno di questi elementi influenza in modo essenziale gli altri e di conseguenza comporta una differente disciplina.

Per questo motivo, ancora una volta è opportuno ribadire l'importanza di redigere un documento che, pur partendo da presupposti comuni, deve essere disegnato su misura per ciascuna realtà.